



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI OZIERI

P.zza Grazia Deledda, 1 - 07014 OZIERI (SS) - Tel. 079 7851056 i c.f. 90009090904

C.M. SSIC848002 www.icozieri.edu.it i e-mail: ssic848002@istruzione.it ssic848002@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER LA GESTIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO DI MATERIALI TECNOLOGICI E SUSSIDI DIDATTICI PER GLI ALUNNI

- Visto l'art. 3, comma 2 della Costituzione della Repubblica Italiana che stabilisce che *la Repubblica deve intervenire per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana;*
- Visto il Regolamento in materia di Autonomia Scolastica ex D.P.R. 8/3/1999, n. 275;
- Visto il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018, *il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107*;
- Visti gli artt. 1803 e ss. del Codice Civile;
- Vista la situazione contingente derivante dall'emergenza Covid-19 con particolare riguardo alla sospensione delle lezioni in presenza e l'attivazione della didattica a distanza;
- Vista la necessità di assicurare il diritto all'istruzione e l'accesso alla didattica a distanza a tutti gli alunni e in particolare a quelli in situazione di difficoltà (Handicap, DSA, BES) dell'Istituto;
- Nelle more della definizione da parte del MIUR delle procedure per l'assegnazione di risorse alle scuole per il sostegno della didattica a distanza;

il Consiglio di Istituto

approva il seguente Regolamento per la fornitura per la fornitura in comodato d'uso gratuito di materiali tecnologici e sussidi didattici in favore degli alunni dell'Istituto.

Art. 1 i Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica, in conformità alla normativa vigente in materia sopra richiamata, agli studenti iscritti e frequentanti l'Istituto i cui genitori facciano espressa richiesta di comodato d'uso gratuito di materiali tecnologici e sussidi didattici.

Art. 2 i Materiali tecnologici e sussidi didattici

I materiali tecnologici e sussidi didattici sono di proprietà dell'Istituto e verranno consegnati all'allievo in uso esclusivo.

L'Istituto procederà ad assegnare i seguenti beni:

- materiali tecnologici quali notebook e tablet completi di cariche batterie e accessori da dettagliare in maniera specifica nel contratto di cessione temporanea del bene in comodato d'uso gratuito.

La proprietà dei beni di cui al comma 2, ai sensi di legge, permane in capo al comodante.

Art. 3 i Modalità di esecuzione del comodato

Le famiglie degli studenti possono presentare domanda di accesso al comodato d'uso utilizzando l'apposita modulistica che dovrà essere consegnata o trasmessa all'Ufficio Protocollo dell'Istituto nei termini e nelle modalità indicate in appositi atti successivi. Nella domanda sarà sottoscritta anche la dichiarazione dei genitori di assunzione di responsabilità per il buon utilizzo e la corretta conservazione dei beni scolastici.

Il comodatario si impegna per iscritto affinché l'allievo fruisca in maniera personale ed esclusiva senza cedere a nessun titolo a terzi il bene oggetto del contratto di comodato per l'uso cui lo stesso è destinato. Si impegna inoltre a custodire i beni di cui all'art. 2 comma 2 con diligenza secondo le disposizioni di legge attualmente in vigore.

RISERVATO SEGRETERIA

IST. COMPRES. STATALE - OZIERI
Prot. 0010685 del 30/07/2021
04-05 (Uscita)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI OZIERI

P.zza Grazia Deledda, 1 - 07014 OZIERI (SS) - Tel. 079 7851056 i c.f. 90009090904

C.M. SSIC848002 www.icozieri.edu.it i e-mail: ssic848002@istruzione.it ssic848002@pec.istruzione.it

Al comodatario dovrà essere concessa la facoltà di trattenere il bene fino alla scadenza definita nel contratto per tutto il periodo di regolare frequenza delle lezioni e comunque non oltre il termine delle lezioni o il termine degli Esami per gli studenti delle classi terminali.

Modalità differenti debbono essere indicate in maniera specifica nel contratto di cessione temporanea del bene in comodato d'uso gratuito.

Al comodatario al termine del corso di studi, è riconosciuta la possibilità di acquistare la proprietà del bene avuto in comodato, previo il pagamento di un prezzo di riscatto compreso fra l'1 ed il 10 per cento del prezzo di acquisto pagato dall'Istituto.

Per ogni richiedente sarà predisposto un contratto di cessione temporanea di beni in comodato d'uso gratuito con indicazione precisa dei beni e del numero d'inventario degli stessi, oltre ad una scheda informativa in cui verranno annotati la data e le modalità di consegna e riconsegna dei beni.

Sarà predisposto un registro dei prestiti custodito presso la Segreteria.

Art. 4 i Criteri di assegnazione e preferenza

Hanno titolo a concorrere alla concessione dei beni in comodato d'uso gratuito gli studenti di cui all'art. 1 del seguente Regolamento.

L'assegnazione è disposta prioritariamente a favore delle famiglie degli alunni richiedenti nel rispetto delle seguenti precedenza:

- a) per gli alunni in situazione di handicap;
- b) per alunni con certificazione DSA e Bes;
- c) per gli alunni in condizione di maggiore svantaggio economico con priorità per gli studenti delle classi terminali.

In caso di richieste superiori alle disponibilità, dopo aver coperto le domande degli studenti in situazione di handicap, certificazione DSA e Bes, avranno priorità gli studenti delle classi terminali in condizione di maggior svantaggio economico.

In ogni caso, sarà concesso un solo device per famiglia, anche in presenza di più di un figlio iscritto all'Istituto.

Art. 5 i Obblighi del comodatario

- 1) il comodatario si impegna affinché l'allievo fruisca in maniera personale ed esclusiva il bene oggetto del contratto di comodato per l'uso cui lo stesso è destinato;
- 2) il comodatario non può concedere a nessun titolo a terzi il godimento del bene oggetto del presente contratto;
- 3) il comodatario dovrà restituire il bene sopra descritto:
 - alla scadenza indicata nel presente contratto,
 - prima dell'atto del rilascio del nulla osta per il trasferimento dell'alunno in altro Istituto, comunque non oltre il termine delle lezioni o il termine degli Esami per gli studenti delle classi terminali;
- 4) il comodatario si obbliga a restituire al comodante il bene pienamente disponibile e nello stato di fatto in cui si trovava al momento della consegna salvo il normale deterioramento d'uso, presso la Segreteria dell'Istituto;
- 5) il comodatario riparerà a proprie spese il bene danneggiato, ovvero rimborserà l'Istituto in caso di furto o smarrimento tenendo come riferimento il valore di mercato del bene;
- 6) sono a carico del comodatario le spese ordinarie per la conservazione del bene.

Art. 6 - Risarcimento danni

Il comodante e il comodatario convengono quale valore di stima del bene comodato, al fine della responsabilità in caso di perimento del bene, il valore di mercato.

In caso di omessa restituzione, furto, smarrimento dei beni l'Istituto, ai sensi degli artt. 1803 e segg. c.c., addebiterà, a titolo di risarcimento, allo studente e alla sua famiglia l'importo pari al prezzo di mercato del bene.

RISERVATO SEGRETERIA

Prot. N° _____ del 30 lug. 21



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI OZIERI

P.zza Grazia Deledda, 1 - 07014 OZIERI (SS) - Tel. 079 7851056 i c.f. 90009090904

C.M. SSIC848002 www.icozieri.edu.it i e-mail: ssic848002@istruzione.it ssic848002@pec.istruzione.it

Il giudizio sullo stato del danneggiamento sarà insindacabilmente espresso dal Dirigente Scolastico.

In caso di mancato pagamento di quanto stabilito nel presente regolamento, si applica la vigente normativa in materia di tutela del patrimonio pubblico.

Il comodante non è responsabile per eventuali danni a cose o persone derivanti dall'uso del bene ovvero dal non corretto utilizzo dello stesso.

Art. 7 i Termini di restituzione

I beni dovranno essere restituiti all'Istituto al termine del contratto e comunque non oltre il termine delle lezioni o il termine degli Esami per gli studenti delle classi terminali.

In caso di trasferimento ad altro Istituto in corso d'anno, lo studente è tenuto alla restituzione dei beni in comodato prima del rilascio del nulla-osta.

La concessione è revocabile in ogni momento a giudizio insindacabile del Dirigente Scolastico.

Art. 8 i Commissione comodato

È istituita la Commissione comodato dei materiali tecnologici e sussidi didattici così costituita:

- a) dal Dirigente scolastico o da un suo delegato;
- b) dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;
- c) da un Assistente Amministrativo;
- d) da un docente individuato dal Dirigente Scolastico, fra quelli in possesso delle necessarie competenze.

La Commissione elabora il piano di attuazione da presentare al Consiglio di Istituto in riferimento alle istanze pervenute.

La Commissione, coordinata dal Direttore S.G.A. si occuperà di:

1. compilare il registro dei beni in comodato;
2. distribuire i beni;
3. ritirare i beni;
4. verificare lo stato di conservazione e segnalare alla Commissione la necessità di avviare la procedura risarcitoria.

Art. 9 i Foro competente

Per quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio per affinità agli articoli 1803 e ss. del Codice Civile, mentre sulle eventuali controversie sarà competente il Foro di Forlì.

RISERVATO SEGRETERIA

Prot. N° _____ del 30 lug. 21